



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 72 del 09/05/2020***

***Oggetto: -COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO.  
ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE IN LOCALITA' LE PIANE.***

## **IL SINDACO**

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1° e 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO ora il DPCM del 26 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;

VISTO che il DPCM da ultimo citato conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, concedendo, altresì, al Sindaco la facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto imposto;

RILEVATO che in questi ultimi giorni i cittadini hanno preso a frequentare in numero assai consistente le zone ove solitamente si praticano attività motorie, ed in particolare la zona Le Piane;

VISTO che ripetutamente il sottoscritto Sindaco ha rivolto a tutta la cittadinanza inviti a praticare le suddette attività in maniera altamente responsabile, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assolutamente gli assembramenti;

VISTO che, nonostante gli accorati appelli rivolti alla cittadinanza, sono giunte ripetute segnalazioni secondo le quali la zona Le Piane è costantemente frequentata da numerosissimi cittadini, dediti non solo alle attività sportive e motorie, ma anche ad attività meramente ricreative dedicate a bambini;

RITENUTO che tali comportamenti possano creare nella suddetta area assembramento di persone e mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, contribuendo al concreto rischio di diffusione del virus;

TENUTO CONTO della oggettiva difficoltà di monitorare costantemente, da parte della Polizia municipale, la situazione esistente all'interno delle'ampia area in questione e di garantire il rispetto delle ricordate misure di prevenzione;

RAVVISATA, quindi, la necessità di avvalersi della ricordata facoltà contenuta nell'articolo 1, lettera d), del DPCM del 26/4/20;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

Nella intera area pubblica comunale denominata Le Piane (ovvero nell'area che parte dalla piscina comunale e circoscrive la zona ove è ubicato lo stadio comunale) è vietata la pratica di sport e attività motorie all'aperto dalle ore 9,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni, fino al 17 maggio 2020. Sono fatti salvi l'accesso e l'uscita dall'area indicata per coloro che nell'area medesima risiedono o posseggono terreni coltivati.

All'interno dell'orario consentito, la pratica delle suddette attività è comunque consentita in modo individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Resta fermo il divieto di svolgere, su tutto il territorio cittadino, attività ludica o ricreativa all'aperto, ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del DPCM del 26/4/20.

Il settore tecnico è incaricato di apporre nelle aree interessate dalla presente ordinanza adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della ordinanza medesima. La Polizia municipale è incaricata dell'attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19;

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
- l'invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
- l'invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**il Sindaco**  
**d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT**  
**SPA**